

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita una Società Cooperativa sociale con la denominazione di: "OLTRE IL BLU - Cooperativa sociale".

Essa ha sede in Modena, all'indirizzo risultante dagli atti depositati presso il competente Registro delle Imprese.

La Cooperativa potrà, con delibera dell'Organo Amministrativo, istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Il domicilio di ogni socio per i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 2 - La Società ha la durata di anni 150 a decorrere dalla sua legale costituzione e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria fermo restando il diritto di recesso da parte dei soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - SCOPO - La Cooperativa ha scopo mutualistico senza fini di speculazione privata.

Lo scopo che si soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci, all'atto dell'ammissione, ed in relazione all'attività lavorativa da svolgere, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali.

La Cooperativa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed ha per scopo, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia con particolare riferimento alla Legge 8 novembre 1991, n. 381:

a) svolgere a favore di persone fisiche e soggetti pubblici o privati, diversi da persone fisiche, tutte le attività di carattere socio-assistenziale, riabilitativo, e terapeutico, sanitario, educativo, culturale e formativo comprese at-

tività complementari ed accessorie per l'espletamento dei servizi offerti;

b) utilizzare e coordinare le prestazioni gratuite e volontarie offerte eventualmente da enti o persone;

c) contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, e la "qualità della vita" dei cittadini anche attraverso la gestione collaborativa con servizi istituiti da Enti pubblici, privati e Società private;

d) essere soggetto attivo per promuovere e partecipare, contribuendo direttamente a tutte le attività sociali, culturali, assistenziali, previdenziali e mutualistiche atte a favorire lo sviluppo del mutuo aiuto, di concreti aspetti di solidarietà e di una partecipazione democratica ai processi decisionali interni alla Cooperativa nel rispetto delle regole e delle responsabilità organizzative.

La Cooperativa si propone inoltre, attraverso una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa, di svolgere attività produttive, agricole, commerciali o di servizi nelle quali realizzare il recupero ed il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate, nel rispetto della legislazione vigente.

La Cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo, potrà aderire ad Organismi economici e sindacali nazionali o comunitari che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 4 - OGGETTO - La Cooperativa ha per oggetto:

1) esercitare, nell'ambito dei servizi socio-sanitari ed educativi e assistenziali, attività idonee a rimuovere gli ostacoli che inibiscono lo sviluppo delle potenzialità e delle risorse della personalità umana attraverso interventi interdisciplinari basati sulle scienze psicologiche, psicoterapeutiche, pedagogiche, sociologiche e mediche;

2) organizzare e gestire, direttamente o indirettamente, servizi educativi a carattere domiciliare, in strutture o centri residenziali e semiresidenziali a favore di persone svantaggiate e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche e sensoriali che determinano stati di bisogno o di emarginazione;

3) gestire servizi territoriali a carattere residenziale, semi residenziale o in strutture protette che si propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente sia indirettamente o per conto di Enti pubblici e privati dello Stato, Provincia, Comuni e di istituzioni pubbliche e private comunque denominate;

4) organizzare corsi, lezioni, dibattiti e conferenze per favorire la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei singoli soci e dipendenti, per singole fi-

gure professionali al fine di elevare il grado delle prestazioni;

5) gestire attività di formazione teorica, tecnica ed operativa per gli operatori nelle organizzazioni e/o associazioni di volontariato, nella cooperazione sociale;

6) organizzare e gestire, direttamente od indirettamente servizi di coordinamento delle attività svolte dalle Associazioni del volontariato operanti nei settori sociali, sanitari e socio assistenziali;

7) promuovere e intraprendere iniziative di carattere assistenziale, educativo, formativo e di mobilità nei confronti di soggetti svantaggiati e bisognosi;

8) effettuare studi e ricerche nei campi di attività analoghe e complementari a quelle esercitate dalla cooperativa, preparare convegni, dibattiti, conferenze, organizzare viaggi e gite al fine di studio e di ricerche nei campi delle attività attuate dalla società; elaborare e coordinare progetti finalizzati alla promozione delle organizzazioni o associazioni del volontariato (III settore) operanti nel campo sociale;

9) stipulare contratti, convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti privati, associazioni e con privati cittadini, partecipare ad appalti indetti da privati, dallo Stato, Provincia, Comuni, Enti Locali; assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;

10) la gestione di servizi di assistenza, accompagnamento, trasporto e simili per bambini, anziani, infermi, handicappati e soggetti in stato di bisogno;

11) le prestazioni di servizi socialmente utili;

12) la stipula di convenzioni e l'instaurazione di rapporti con strutture sanitarie, sociali, culturali, università e istituti di formazione, pubblici e privati nonché con professionisti e con operatori in genere;

13) la gestione di strutture per lo svolgimento di attività rivolte a favorire il mantenimento ed il recupero della forma fisica e delle funzioni intellettuali;

14) la gestione, anche integrata, dei servizi elencati;

15) la fornitura di tutti gli articoli, nonché ausili e materiali atti ed idonei alla realizzazione dell'oggetto sociale;

16) svolgere attività di formazione e consulenza rivolte al proprio interno a operatori dei servizi sanitari, sociali, educativi ed assistenziali, ad utenti dei servizi socio-sanitari ed educativi e ad altri soggetti che abbiano interesse per tali servizi;

17) svolgere attività di sviluppo e promozione della comunicazione con particolare riferimento all'ambito sociale, alle organizzazioni e/o associazioni di volontariato e nella cooperazione sociale, utilizzando anche nuove tecnologie quali ad esempio internet, con costruzione e gestione di siti e

portali Web.

La società ai fini di realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ha per oggetto:

a) la gestione diretta o indiretta di spazi di aggregazione e socializzazione, di "ostelli" e/o alberghi atti a ricevere e garantire il soggiorno ed i servizi accessori, anche a persone svantaggiate quali ad esempio invalidi fisici, psichici e sensoriali anche di minore età;

b) la gestione e la promozione di servizi turistici, servizi di ristorazione, di interpretariato, visite guidate ecc., rivolte in particolare al turista disabile, nonché al pubblico in genere, ad Enti ed associazioni pubbliche e private;

c) attività di guide turistiche e simili, gestione dei servizi di accoglienza nei musei e di attività complementari;

d) l'esercizio dell'attività di pulizia di ogni tipo di immobile o struttura quale per esempio, quelli adibiti ad uso civile, industriale, commerciale, culturale, sociale, nonché piazze, piazzali, pubbliche vie ecc;

e) il trasporto di persone e merci anche per conto di terzi;

f) la gestione di attività di sosta e custodia mezzi di qualsiasi tipo nonché le attività inerenti e connesse compresa quella di noleggio veicoli propri o di terzi

g) la gestione di ogni altra attività produttiva, commer-

ciale, turistica, agricola e di servizio finalizzata ed utile all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa può prevedere al proprio interno un centro di ricerca, formazione e aggiornamento rivolto ad utenti interni ed esterni alla cooperativa al fine di qualificare ulteriormente la funzione della cooperativa stessa e il perseguimento delle finalità statutarie.

Per il raggiungimento degli scopi precedentemente indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare, sia in modo permanente, sia secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo;

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, quindi, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, qualunque sia la loro forma giuridico-organizzativa e l'ordinamento di appartenenza, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività so-

ciale, al solo scopo di investimento stabile e non del collocamento e con esclusione delle attività di cui all'art. 1 della Legge 2 gennaio 1991 n. 1;

b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;

c) la cooperativa potrà assumere mutui e finanziamenti in genere, prestiti cambiari, affidamenti bancari nonché prestare fidejussioni, avalli o altre garanzie equivalenti, anche a favore di terzi, necessarie o utili per il perseguimento dell'oggetto sociale.;

d) dare adesione e partecipazione, ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) la Cooperativa può effettuare raccolta di prestiti da soli soci, effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle disposizioni definite dall'art. 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e relativi provvedimenti di attuazione. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Sono espressamente escluse:

- l'attività professionale riservata (art. 1 della legge

n. 1 del 02/01/1991),

- la sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216 del 07/06/1974 e successive modificazioni,

- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4 comma 2 Legge n. 197 del 05/07/1991.

La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci in ottemperanza alle disposizioni di legge:

- per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà utilizzare i finanziamenti e i contributi erogati dalla CEE (Comunità Economica Europea), dallo Stato Italiano, da altri Enti pubblici o da privati;

- la Società può svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi tutti sopra elencati.

### TITOLO III

#### SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano arti, mestieri o attività attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e, che, per la loro attitudine, capacità effettiva di lavoro e specializzazione professionale possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio

ed al suo sviluppo o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. Possono essere soci le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381. L'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Sono soci cooperatori coloro che:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, come definito nell'apposito regolamento interno.

Possono essere soci cooperatori della cooperativa anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività svolte dalle cooperative sociali ed enti ed associazioni che perseguono finalità solidaristiche conformi agli scopi delle cooperative sociali.

E' consentita la presenza di soci volontari nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2 della legge 08/11/1981, n. 381 e del successivo articolo 6 (sei).

Art. 6 - I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da

effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei precedenti commi 3 e 4.

Art. 7 - L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in con-

formità a quanto previsto da apposito regolamento stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o inserimento del socio speciale;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

- l'importo della quota sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art.20, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di emissione degli strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle Assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione dell'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in Assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, comunque non superiore a 5 anni, il socio speciale è am-

messo a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 14.

Art. 8 - Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, né superiore, al limite massimo fissato dalla legge, nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci entro i limiti di legge;

c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di attività della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro da instaurare, anche attraverso novazione con la cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari. In alternativa a quanto indicato nella presente lettera, i soci volontari dovranno indicare che intendono essere ammessi a tale categoria di soci;

e) se persona giuridica la domanda dovrà inoltre contenere l'estratto della delibera di adesione dell'organo competente e il proprio statuto sociale.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nel successivo art. 9, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci cooperatori o a quella speciale dei soci cooperatori in formazione o in inserimento prevista dall'art.7 del presente statuto.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato; essa diventerà operativa e verrà annotata nel libro soci nel momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, co. 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'organo amministrativo deve convocare l'Assemblea per procedere alle modificazioni dello statuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci, dopo che l'Assemblea dei soci abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. In caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio oppure, in caso di redazione del bilancio abbreviato ex art. 2435 bis, in nota integrativa, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 9 - E' fatto divieto ai soci di iscriversi contempora-

neamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'Organo amministrativo, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Art. 10 - Periodicamente l'assemblea potrà fissare l'importo minimo di capitale sociale da sottoscrivere da ogni socio cooperatore in misura tale, comunque, da non costituire ostacolo alla ammissione di nuovi soci.

Nella determinazione delle modalità, dei termini e degli importi dovrà tenersi conto delle esigenze dei soci obbligati e della cooperativa.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) al versamento della quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 11 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo volontario né essere cedute e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

#### RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE

Art. 12 - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 13 - Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio :

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso del socio non può essere parziale.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro 60 giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto

sociale che per il rapporto mutualistico, dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 14 - L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

1. che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché delle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;

2. che, senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

3. che non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

4. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza agli interessi sociali;

5. il cui rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

6. il cui rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

7. che si sia dimesso o abbia comunque risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;

8. il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo salva, in quest'ultimo caso, la diversa e motivata decisione del Consiglio di amministrazione;

9. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 senza autorizzazione preventiva dell'organo amministrativo;

10. che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale, ovunque questa abbia cantieri o altre sedi lavorative;

11. che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;

12. che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;

13. che in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 15 - Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure raccomandata a mano.

Alla deliberazione di recesso e di esclusione del socio lavo-

ratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salva, in caso di esclusione e in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate al previo tentativo di conciliazione, regolato dall'art. 40 del presente Statuto e, successivamente, in caso di mancata conciliazione, alla decisione dell'apposito collegio arbitrale, secondo quanto previsto dall'art. 41 del presente statuto.

I soci che intenderanno reclamare contro i provvedimenti di cui al 1° comma del Consiglio di amministrazione, dovranno ricorrere al tentativo di conciliazione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazioni di cui al primo comma.

Art. 16 - I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutata ai sensi dell'art. 7 della legge 59/92 o attribuita a titolo di ristorno. La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale cre-

dito, deve essere effettuato entro i 180 giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Il rimborso della parte di capitale sociale attribuito a titolo di ristorno può essere corrisposto in più rate, in un massimo di 5 anni, unitamente agli interessi legali ex art. 2535, c.c. ultimo co..

Art. 17 - In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota sottoscritta ed eventualmente attribuita a titolo di rivalutazione e di ristorno , si matura entro i 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Art. 18 - I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre 5 anni dalla scadenza del termine di 180 giorni indicato rispettivamente nel precedenti artt. 16 e 17.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta del rimborso della quota, atto notorio o altro documento idoneo dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un delegato unico alla riscossione.

La quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta, con deliberazione dell'organo amministrativo, al fondo di riserva legale.

#### TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO E RISTORNO DEI SOCI

Art. 19 - Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i soci, le prestazioni di lavoro, il trattamento economico e normativo applicabile e i relativi effetti sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dall'Organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Il regolamento stabilisce inoltre:

- a. L'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci;
- b. le ragioni in presenza delle quali l'Organo amministrativo può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative del socio, ed i relativi effetti;
- c. i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;
- d. il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge;
- e. le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

Art. 20 - RISTORNI - L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo amministrativo, l'attri-

buzione, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, dei ristorni ai soci cooperatori, proporzionalmente alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative effettuate a favore della cooperativa, in conformità ai criteri stabiliti nell'apposito regolamento e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e delle disposizioni del presente statuto.

Il ristorno potrà essere attribuito:

- mediante corresponsione ai soci a titolo di integrazione delle retribuzioni medesime;
- mediante aumento della quota sociale, anche in deroga all'art. 2525 c.c.

## TITOLO V

### SOCI ONORARI

Art. 21 - Può essere ammesso come socio onorario (affiliato), per iniziativa del Consiglio di Amministrazione, chi abbia acquisito particolari meriti verso la Cooperativa o il Movimento Cooperativo.

I soci cooperativi che, trovandosi nelle condizioni di decadenza per cessazione definitiva del rapporto di lavoro a causa del raggiungimento dei limiti pensionabili, di anzianità e/o vecchiaia, ovvero per inabilità al lavoro, intendono mantenere il rapporto sociale con la cooperativa, possono essere ammessi in qualità di soci onorari (emeriti), a condizione che ne facciano domanda scritta al Consiglio di Amministra-

zione.

Art. 22 - L'ammissione dei soci onorari di cui al comma 2 del precedente articolo 21 deliberato dal Consiglio di Amministrazione, a condizione che il socio:

- a) abbia sempre adempiuto correttamente gli obblighi sociali;
- b) abbia prestato la propria attività in favore della società per almeno 10 anni, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ridurre eccezionalmente tale termine;
- c) non si trovi nelle condizioni che legittimerebbero l'esclusione prevista al precedente art. 14.

I soci onorari hanno diritto di partecipare alle assemblee generali e possono intervenire nella discussione, ma non vantano diritti di voto.

I soci onorari possono partecipare a tutte le iniziative di carattere sociale, ricreativo o culturale che la cooperativa organizza per i propri soci.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì affidare a uno o più soci onorari speciali incarichi o mansioni, accessori all'attività sociale.

Art. 23 - La qualità di socio onorario si perde a causa di morte o per insindacabile delibera del Consiglio di Amministrazione.

Ulteriore modalità di ammissione, diritti e doveri dei soci onorari potranno essere definiti con apposito regolamento interno.

I soci onorari si obbligano al rispetto del presente statuto.

## TITOLO VI

### STRUMENTI FINANZIARI

Art. 24 - Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari, di debito, privi di diritti di amministrazione da offrire esclusivamente ad investitori qualificati e ad investitori istituzionali, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2526, 4° comma c.c. e dell'art. 111 octies delle disposizioni di attuazione.

In tale caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dall'art. 2541 c.c.. Le modalità di funzionamento delle Assemblee speciali sono determinate sulla

base delle norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto.

## TITOLO VII

### PATRIMONIO SOCIALE

Art. 25 - Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero di quote nominative ciascuna del valore determinato nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge;

b. dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;

c. dalle eventuali riserve straordinarie;

d. da ogni altro fondo o riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci e gli altri possessori di strumenti finanziari durante la vita della Società né all'atto del suo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

### GESTIONE SOCIALE E BILANCIO

Art. 26 - L'esercizio sociale va dal 1° (primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo

provvede alla redazione del bilancio e alla relazione al bilancio; in tale relazione o, in sua assenza, nella nota integrativa, dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e le ragioni delle decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori .

Nella nota integrativa al bilancio l'organo amministrativo evidenzia separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche e documenta la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 20 eventualmente ratificando lo stanziamento operato dagli amministratori e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della legge 16 Dicembre 1977 n. 904;

b) una quota pari al 3% (tre per cento) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

c) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sot-

toscritto e versato dai soci cooperatori, ai sensi e nei limiti contemplati dall'art. 7 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall'art. 20 del presente statuto;

e) ad eventuale dividendo ai soci in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici, di cui all'art. 2514 c.c., rispetto al capitale effettivamente versato;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera d) dell'art. 20, mai divisibili tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904;

Il dividendo di cui al punto e) sarà accreditato, salvo contraria delibera dell'assemblea, ai singoli soci in aumento della loro quota sociale sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.

L'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva legale.

## TITOLO VIII

### ORGANI SOCIALI

Art. 27 - Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci;
2. l'Organo amministrativo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Sindaci, se nominato;

### DECISIONE DEI SOCI

Art. 28 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina e la revoca degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci, del presidente del Collegio sindacale e del revisore, se la nomina è obbligatoria per legge o, comunque, se nominati;
4. le modificazioni dello statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

6. le decisioni in merito al conferimento, cessione acquisto di azienda o ramo di azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società o impresa.

7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

8. l'approvazione dei regolamenti interni, compresi i regolamenti con cui vengono definiti la tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori, i relativi criteri, condizioni e modalità e i trattamenti economici, da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche statutarie;

9. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori, dei Sindaci e dei soggetti incaricati del controllo contabile;

10. la deliberazione dell'erogazione di trattamenti economici ulteriori rispetto a quanto previsto nel regolamento interno ai sensi delle disposizioni di legge;

11. la deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico da parte dei soci ai fini della soluzione della crisi;

12. la deliberazione, in presenza delle condizioni previste dalla legge, del programma di mobilità;

13. la determinazione della misura della quota di partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai soci;

14. la delibera di emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 24 del presente statuto;

15. la deliberazione su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al loro esame dagli amministratori.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dal successivo art. 29.

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 29 - L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso affisso nella sede sociale e con lettera raccomandata, anche a mano, spedita o consegnata ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e quando tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e i sindaci, qualora questi ultimi siano stati nominati, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che gli amministratori e i sindaci sono stati informati della riunione

ne.

La convocazione deve indicare l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, e potrà contenere l'avviso della seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta, da tenersi in giorno diverso da quello indicato nella prima.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

L'Assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sugli argomenti di cui ai nn. 4), 5) dell'art. 28 del presente statuto, sulla emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 24, nonché sullo scioglimento e la liquidazione, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto per il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 2538 comma 5 c.c..

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assem-

blea..

Art. 30 - L'Assemblea dei soci ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni, qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, e possibilmente entro il mese di Dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del totale dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Alle delibere che importano modificazione dell'atto costitutivo si applica l'art. 2436 c.c.

Art. 31 - Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro socio appartenente alla medesima categoria non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un

altro socio. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale della Assemblea e conservate fra gli atti sociali

Art. 32 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza di quest'ultimo, dal Vicepresidente o dall'Amministratore più anziano di età.

L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorrono, due o più scrutatori.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

#### ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 33 - La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci operatori.

Gli amministratori durano in carica per un periodo determinato dai soci al momento della nomina comunque non superiore a

tre esercizi. Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori. in tal caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c.

In ogni caso non possono essere delegati, oltre le materie previste dall'art. 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;

Delle deliberazioni della seduta del Consiglio di Amministrazione si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società.

Art. 34 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, salvo le competenze attribuite dal presente statuto all'Assemblea dei soci.

In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, il Consiglio di Amministrazione relaziona sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, documentando la sussistenza del requisito della prevalenza.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare, oppure su domanda di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma o fax in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi o dal revisore, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 35 - In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro temporanea sostituzione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei soci che provvederà alla sostituzione definitiva.

Gli Amministratori nominati dall'Assemblea dei soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Tuttavia, se la maggioranza degli amministratori rassegna le proprie dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione decade automaticamente e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio.

#### RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 36 - La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente dell'Organo Amministrativo.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsia-

si titolo rilasciandone liberatorie quietanze.

Previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo il Presidente può delegare i propri poteri al Vice Presidente e a membri del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della Società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa fede nell'assenza o impedimento del Presidente.

#### COLLEGIO SINDACALE

Art. 37 Ove si verificassero i presupposti di legge, di cui all'art. 2543, co. 1, c.c. la Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea. L'Assemblea potrà comunque provvedere alla nomina del Collegio sindacale anche qualora ciò non sia obbligatorio per legge.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Art. 38 - Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adot-

tato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci relazionano in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio sindacale a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Il Collegio sindacale esercita inoltre il controllo contabile della società, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 39 - I soci, con apposita delibera assembleare, pur in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 2543 c.c. possono in ogni momento nominare un Collegio sindacale o un revisore, determinandone competenze e poteri.

## TITOLO IX

### CONTROVERSIE

Art. 40 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascuno socio, ovvero tra i soci medesimi, in materia di recesso ed esclusione, nonchè su questioni atti-

nenti all'applicazione, esecuzione ed interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi sociali e/o, più in generale, nell'esercizio dell'attività sociale, purché concernenti diritti disponibili e quelle per le quali la legge non prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovranno essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Modena, cui le parti si riportano, che deve essere esperito a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o comunque di piena conoscenza del provvedimento oggetto del reclamo.

Si conviene espressamente che ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, tra cui l'eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto ad essa sono assolutamente riservate e non potranno essere in alcun modo utilizzate nell'eventuale procedura avviata a seguito dell'insuccesso della conciliazione.

Il verbale di mancata conciliazione redatto dal conciliatore in caso di insuccesso della conciliazione darà atto unicamente dei nominativi delle parti intervenute e dell'insuccesso della conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa.

Il Regolamento del Servizio di Conciliazione a cui si fa riferimento nella fattispecie prima menzionata è quello vigente al momento dell'avvio della procedura.

Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferita alla decisione del Collegio Arbitrale composto nei modi di cui al successivo art. 41, da esperirsi a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione o comunque di conoscenza dell'esito negativo del tentativo di conciliazione.

Art. 41 - Il Collegio Arbitrale è composto da 3 (tre) membri nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Modena, il quale provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio.

Ove il soggetto designato non provveda entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta inviata per raccomandata a.r., la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

Gli arbitri decideranno in via rituale, secondo diritto, entro 90 giorni dalla nomina.

Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico

della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 5/2003.

## TITOLO X

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 - L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri, nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo .

Art. 43 - In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, le eventuali attribuzioni a titolo di rivalutazione ai sensi dell'art. 7 della L. 59/92 o a titolo di ristorno, i dividendi eventualmente maturati, nonché i conferimenti dei possessori degli strumenti finanziari partecipativi, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione previsti dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

## TITOLO XI

### CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Art. 44 - La Cooperativa osserva, ai sensi dell'art. 2514 c.c., le seguenti clausole mutualistiche:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-

sato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.